



DELIBERA N.	521
SEDUTA N.	178
DATA	28/01/2025

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE COMPARTICIPAZIONI DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE, SCIENTIFICO, SOCIALE, EDUCATIVO, SPORTIVO, AMBIENTALE ED ECONOMICO. MODIFICA DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE N. 345/118 DEL 6 GIUGNO 2023**

Il 28 gennaio 2025 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Maurizio Mangialardi	- Vicepresidente	X	
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE COMPARTICIPAZIONI DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE, SCIENTIFICO, SOCIALE, EDUCATIVO, SPORTIVO, AMBIENTALE ED ECONOMICO. MODIFICA DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE N. 345/118 DEL 6 GIUGNO 2023.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e partecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di modificare i Criteri per la concessione dei patrocini e partecipazioni contenuti nella propria deliberazione n. 345/118 del 6 giugno 2023, così come indicato all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i criteri di cui al punto 1 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2025;
3. di demandare alla Segreteria generale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge regionale 9 maggio 2011, n.10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale). Articolo 7.
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa. Articolo 15, comma 1, lettera h).
- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 345/118 del 6 giugno 2023 (Criteri per la concessione di patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico).

Motivazione

L'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale), al comma 1 stabilisce che l'Assemblea legislativa regionale concorre alla promozione delle iniziative più qualificanti nei diversi settori di competenza della Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e della cultura del territorio regionale, anche attraverso la concessione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di patrocini gratuiti, di servizi e, in limitata misura, di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati.

In base al disposto, di cui al comma 2 del su citato articolo è di competenza dello stesso Ufficio di presidenza il compito di definire, con apposita deliberazione, le modalità per la richiesta ed i criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni economiche, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

In attuazione di tale ultima disposizione, l'Ufficio di presidenza, dapprima con deliberazione n. 1644/208 del 13 aprile 2015, e ss.mm. e poi con deliberazione n. 345/118 del 6 giugno 2023, ha definito, per l'appunto, modalità e criteri per la concessione, fra l'altro, di patrocini e compartecipazioni economiche dell'Assemblea legislativa delle Marche (di seguito Criteri).

L'Ufficio di presidenza, con propria determinazione n. 1309 assunta nella seduta n. 176 del 14 gennaio 2025, ha incaricato il Segretario generale di presentare una proposta di semplificazione dell'attuale regolamentazione per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni che preveda, tra l'altro:

- la rideterminazione della percentuale di compartecipazione nella misura non superiore al 50% della differenza tra entrate e spese qualora tale differenza sia superiore ad euro 1.500, non superiore al 70% per differenza inferiore ad euro 1.500;
- il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione fissato nel 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata concessa la compartecipazione;
- la possibilità di richiedere la concessione di patrocinio e/o compartecipazione solo tramite la piattaforma Procedimarche;
- la definizione di criteri per la determinazione del "quantum" del sostegno economico rapportato, tra l'altro, alla significatività e rilevanza dell'iniziativa;
- l'applicazione di tali criteri dal 15 febbraio 2025.

Al riguardo, tenuto conto dell'incarico assegnato dall'Ufficio di Presidenza, e in attuazione di quanto dallo stesso deciso, con conforme deliberazione si deve pertanto approvare la suddetta modifica di semplificazione dei Criteri di cui alla deliberazione n. 345/176 del 6 giugno 2023, così come dettagliatamente indicato al documento allegato alla presente deliberazione con la lettera A, stabilendo che la stessa si applica a decorrere dal 15 febbraio 2025, e ha demandato alla Segreteria generale la redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti conseguenti.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

La sottoscritta, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre



DELIBERA N. 521

SEDUTA N. 178

DATA 28/01/2025

pag.
4

2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine di cui n. 3 di allegati

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

Articolo 1

Modifiche all'Articolo 2 (Beneficiari di patrocinio e/o compartecipazione)

1. Al comma 1 dopo le parole "i soggetti" è aggiunta la parola "organizzatori";
2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sono in ogni caso escluse le persone fisiche, nonché le società in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)"

Articolo 2

Modifiche all'Articolo 3 (Iniziativa ammesse)

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I patrocini e/o le compartecipazioni possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, concernenti le iniziative, aperte al pubblico, senza scopo di lucro quali convegni, seminari, mostre, fiere, celebrazioni, spettacoli, congressi, inaugurazioni, presentazione di iniziative editoriali ed altre manifestazioni."

Articolo 3

Modifiche all'Articolo 4 (Iniziativa non ammesse)

1. Al comma 1 sono sopresse le parole "le seguenti iniziative";
2. La lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) iniziative che non prevedano il libero accesso al pubblico o che abbiano come fine esclusivo la propaganda, il proselitismo o il finanziamento della propria struttura."

Articolo 4

Modifiche all'Articolo 5 (Procedura per la concessione del patrocinio)

1. Al titolo dell'articolo 5 sono aggiunte le parole "non oneroso"
2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La domanda di patrocinio, deve pervenire unicamente tramite il portale "ProcediMarche" collegandosi al seguente indirizzo web: <http://procedimenti.regione.marche.it>, nome procedimento: "Domanda di patrocinio non oneroso" e può essere presentata solo dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa."

Articolo 5

Modifiche all'Articolo 7 (Procedura per la concessione della compartecipazione)

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La domanda di patrocinio e compartecipazione deve pervenire unicamente tramite il portale "ProcediMarche" collegandosi al seguente indirizzo web: <http://procedimenti.regione.marche.it>, nome procedimento: "Domanda di patrocinio e compartecipazione" e può essere presentata solo dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, a pena di irricevibilità."
2. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La domanda deve essere accompagnata da copia dell'atto costitutivo o dello statuto vigente, nonché dal programma dell'iniziativa, dal volantino pubblicitario e dal documento di identità del legale rappresentante o del suo delegato, nonché dall'imposta di bollo se dovuta."
3. Al comma 5 Dopo le parole "comma 12" sono aggiunte le seguenti: "e 12 bis";
4. Al comma 6 La parola "sette" è sostituita dalla parola "dieci";



5. Il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese previste per l’iniziativa, al netto della previsione di entrata. Il contributo può essere concesso fino al settanta per cento della differenza tra entrate e spese, qualora tale differenza non sia superiore ad euro 1.500. In ogni caso, il contributo non può comunque superare i 5.000 euro.”

6. Al comma 10 la parola “proponente” è sostituita da “organizzatore” e le parole “le spese assunte in proprio dal proponente e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati” sono soppresse;

7. Al comma 11 le parole: “compresi i contributi ricevuti”, sono soppresse;

8. Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

“12bis L’Ufficio di presidenza, ai fini della quantificazione del contributo economico tiene conto dei seguenti criteri, tra loro cumulabili

1. prestigio del soggetto proponente derivante dal livello territoriale di operatività (locale, provinciale, regionale o nazionale) e dal curriculum delle altre iniziative realizzate;

2. attrazione dell’iniziativa in base al successo riscosso nelle precedenti edizioni (partecipazione del pubblico, territorio interessato);

3. idoneità a concorrere alla qualificazione, sviluppo e valorizzazione del territorio regionale, al recupero delle tradizioni e tipicità regionali e locali;

4. rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e/o dell’inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

5. particolare prestigio dei soggetti partecipanti: invitati attivi e relatori.”

9. Il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. L’Ufficio di Presidenza può altresì deliberare una compartecipazione la cui richiesta sia stata presentata in un momento successivo a quello di svolgimento dell’iniziativa, qualora quest’ultima sia giudicata di interesse regionale ed abbia visto la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio regionale. La domanda di compartecipazione deve pervenire unicamente tramite il portale “ProcediMarche” collegandosi al seguente indirizzo web: <http://procedimenti.regione.marche.it>, nome procedimento: “Domanda di compartecipazione” e può essere presentata solo dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato, non oltre il 1 dicembre. L’iniziativa deve tuttavia essersi svolta nello stesso esercizio finanziario a carico del quale è posta la compartecipazione.”

10. Il comma 15 è soppresso.

Articolo 6

Modifiche all’Articolo 8 (Spese ammissibili e non ammissibili)

1. Al comma 1 dopo le parole “le seguenti spese” sono inserite le seguenti: “per beni, servizi e prestazioni”;

2. La lettera e) è sostituita dalla seguente:
“e) pubblicità, solo se diffusa prima dell’evento;”

3. Alla lettera b) del comma 2 le parole “rimborsi spese non corredati da relativa documentazione giustificativa e per” sono soppresse;

4. Alla lettera c) del comma 2 le parole “beneficiaria della compartecipazione”, sono soppresse;

5. La lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“f) per pranzi, rinfreschi e momenti conviviali, in misura superiore al 15% delle relative spese;”.

Articolo 7

Modifiche all’Articolo 9 (Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 28 febbraio dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata concessa la compartecipazione, il soggetto beneficiario deve presentare alla struttura competente, a firma del legale rappresentante la seguente documentazione:



- a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
b) tabella delle spese sostenute e delle entrate;
c) copia della documentazione contabile e fiscale inerente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa."

2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La documentazione contabile, a pena di inammissibilità della relativa voce di spesa, deve essere emessa in conformità alla normativa vigente in materia fiscale"

3. I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. La richiesta di liquidazione deve avvenire unicamente tramite il portale "ProcediMarche" collegandosi al seguente indirizzo web: <http://procedimenti.regione.marche.it>, nome procedimento: "Richiesta di liquidazione della compartecipazione alle spese" e può essere effettuato, solo dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato.

4. In fase di erogazione, la compartecipazione è liquidata sulla base delle spese effettivamente sostenute ed ammissibili, detratte le entrate effettive, nei limiti di quanto concesso dall'Ufficio di presidenza e comunque in misura non superiore a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 7."

Articolo 8

Modifiche all'Articolo 14 (Norma transitoria)

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alle istanze per la concessione o per l'erogazione di contributi il cui procedimento non sia ancora concluso alla data del 14 febbraio 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 345/118 del 6 giugno 2023 (Criteri per la concessione di patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico)".